



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 03/06/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 03/06/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 03/08/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.067,11 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già riconosciuto in sede di estinzione;

in via subordinata,

- per commissioni e/o oneri ritenuti up-front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;

in ogni caso,

- il rimborso della somma di € 115,03 per i diritti di estinzione;
- il rimborso delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo calcolato in via equitativa dal Collegio;
- il rimborso del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura;
- il rimborso degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in



quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento”, sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis, come richiesto in via principale dal ricorrente, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili col diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione neppure col criterio cd. "misto", richiesto in via subordinata, essendo state le commissioni di attivazione percepite dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito ed essendo state le commissioni di intermediazione trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito (allega il conferimento di incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni di intermediazione, come ripetizione di un indebito oggettivo. Precisa che, come espressamente rappresentato nella documentazione contrattuale e precontrattuale accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente, una quota pari al 60% dell'importo complessivo dei costi di intermediazione, pari ad € 612,36, non è soggetta a rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento in quanto matura interamente al momento della sottoscrizione del contratto. La rimanente parte, pari al 40% dell'importo complessivo (€ 408,24), ha invece natura ricorrente ed è stata pertanto oggetto di rimborso, per la parte non maturata, in fase di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento (€ 165,31);
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 227,20), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. recurring, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, nel conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa



dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste"; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;

- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie ed alla documentazione prodotta, il Collegio rileva che le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione hanno natura up-front, in quanto i relativi costi sono remunerativi di una serie di attività preliminari che si



esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Tali oneri vanno rimborsati in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento e, pertanto, il Collegio ne riconosce il diritto alla retrocessione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 3204/20).

Con riferimento alle “commissioni di gestione”, il Collegio riconosce natura recurring valorizzando il criterio di rimborso contrattuale, in linea con il più recente orientamento condiviso dai Collegi, che considera applicabile tale criterio in presenza del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia espressamente, come nel caso in specie. Pertanto, il Collegio ritiene che vada applicato:

- il criterio di rimborso contrattuale per la quota ripetibile (pari al 40%), analogamente a quanto previsto per le commissioni di gestione;
- il criterio di rimborso in proporzione agli interessi per la quota non ripetibile (pari al 60%).

Il Collegio osserva che, nel caso in cui il contratto distingua, in una stessa commissione, una componente upfront e una recurring, disciplinando il criterio di rimborso della componente recurring, come nel caso in specie, per la retrocessione di quest'ultima si fa applicazione del criterio contrattuale, mentre per il rimborso della quota upfront si applica il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,56%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 266,25	€ 169,02		€ 169,02
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 612,36	€ 362,31	€ 230,00		€ 230,00
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 227,20	€ 144,23	€ 227,20	€ 0,00
○	c. intermediazione (60%) (up front)	€ 612,36	€ 362,31	€ 230,00		€ 230,00
○	c. intermediazione (40%) (recurring)	€ 408,24	€ 241,54	€ 153,33	€ 165,31	€ 0,00
●			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 629
interessi legali	si

In merito alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali avanza tale richiesta; peraltro, il ricorrente nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. A tal riguardo, il Collegio fa presente che, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari € 115,03 ovvero all’1% del debito residuo (pari a € 11.503,22); tale quantificazione risulta sostanzialmente analoga a quella prevista dall’art 125-sexies TUB. Pertanto, in linea con la recente decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui “la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione", il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento la relativa domanda di rimborso relativa alla commissione di estinzione anticipata (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 8621/20).

Da ultimo, il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 629,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS